



Marcello Toscano

(professore associato di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze giuridiche 'Cesare Beccaria')

**Il crocifisso 'acomodato'.
Considerazioni a prima lettura di Corte cass., Sezioni Unite civili,
n. 24414 del 2021**

The crucifix 'accommodated'. Considerations at first reading of the judgment no. 24414/2021 by the United Sections of the Italian Supreme Court of cassation

ABSTRACT: With decision no. 24414/2021 the United Sections of the Italian Supreme Court of cassation have provided an unprecedented solution to the issue of religious symbols in the classrooms of public schools. In this essay the author analyses the judgment, focusing in particular on three aspects: the relationship between the so-called 'Italian principle of secularism' and the reasonable accommodation; the existence or not of discrimination against the teacher who has been obliged to teach under the crucifix; the practical ways in which this ruling can become 'living law' in the Italian legal system.

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. La decisione (in sintesi): una soluzione subottimale - 3. Il ruolo determinante del principio supremo di laicità - 4. Laicità sostanziale, laicità procedurale, accomodamento ragionevole - 5. Discriminazione diretta e indiretta. - 6. Conclusioni.

1 - Introduzione

Il 9 settembre scorso, dopo una lunga attesa, è stata depositata la sentenza n. 24414 delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione in materia di esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche, pronunciata a seguito della rimessione chiesta un anno fa, *ex art. 374*, secondo comma, c.p.c.¹, da parte della Sezione lavoro della medesima Corte².

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Nel caso in esame, la IV Sezione (Lavoro) della Suprema Corte ha chiesto al Primo Presidente che il caso fosse rimesso alle Sezioni Unite non perché in materia fossero già riscontrabili orientamenti diversi delle diverse sezioni di Cassazione (prima ipotesi



Il caso, ormai ben conosciuto nell'ambito della dottrina ecclesiasticistica (e non solo), riguardava la vicenda di un docente di scuola media superiore³, sanzionato in via disciplinare per avere rimosso il crocifisso dal muro dell'aula, prima dell'inizio delle proprie lezioni, per riposizionarlo al termine delle stesse; così facendo il professore aveva violato un ordine di servizio del superiore che, dando seguito a una deliberazione in tal senso dell'assemblea di classe degli studenti, aveva imposto che nell'aula fosse esposto il crocifisso e che i docenti di quella classe ne accettassero la presenza durante le proprie lezioni⁴.

prevista dal citato art. 374, secondo comma, c.p.c.) bensì poiché, ad avviso dei rimettenti, il ricorso in trattazione presentava “una questione di massima di particolare importanza” (seconda ipotesi), che “involge[va] il bilanciamento, in ambito scolastico, fra le libertà e i diritti tutelati rispettivamente dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 297 del 1994, che garantiscono, da un lato la libertà di insegnamento, intesa come autonomia didattica e libera espressione culturale del docente, e, dall'altro, il rispetto della coscienza civile e morale degli alunni” (così testualmente la sentenza in esame, § 8 della parte in fatto).

Merita sin da ora ricordare che, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 297 del 1994 (così detto Testo unico dell'istruzione), “1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente. 2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni”. Il comma 1 dell'art. 2 stabilisce invece che “[l]'azione di promozione di cui all'articolo 1 è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni”.

² L'ordinanza n. 19618 del 18 settembre 2020 è pubblicata in massima in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 3 del 2020, p. 901 s., con nota di **M. TOSCANO**, *Crocifisso nelle aule scolastiche: una fattispecie inedita al vaglio delle Sezioni Unite*, p. 887 ss. A commento della stessa pronuncia vedi **A. LICASTRO**, *Il crocifisso e i diritti del lavoratore nell'ambiente scolastico (aspettando le Sezioni Unite della Cassazione)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statochiese.it>), n. 7 del 2021, p. 35 ss.; **N. COLAIANNI**, *Il crocifisso di nuovo in Cassazione. Note da amicus curiae*, ivi, n. 12 del 2021, p. 1 ss.; **P. CAVANA**, “A chiare lettere - Confronti”. *Il crocifisso davanti alle Sezioni Unite della Cassazione: difesa di diritti o accanimento iconoclasta?* ivi, n. 14 del 2021, p. 61 ss.

³ Più precisamente, oggi, scuola secondaria di secondo grado. In questo caso e ai nostri fini, tuttavia, pare ragionevole continuare a usare la locuzione “scuola media”, atteso che la normativa in materia di arredi scolastici, applicabile anche alla fattispecie in esame (art. 118, R.D. 30 aprile 1924, n. 965, ai sensi del quale “[o]gni istituto ha la bandiera italiana; ogni aula, l'immagine del Crocifisso e il ritratto del [Presidente della Repubblica]), faceva riferimento alle “scuole medie” includendovi tutte le scuole oggi denominate secondarie (sia di primo che di secondo grado): cfr. diffusamente su questo aspetto, **A. LICASTRO**, *Il crocifisso e i diritti del lavoratore*, cit., p. 52 ss., che aderisce alla soluzione poi accolta anche dalle Sezioni Unite (§ 11, in motivazione).

⁴ In questa sede non è necessario indugiare in ulteriori dettagli: per un'ampia e accurata ricostruzione dei fatti di causa e del giudizio di merito vedi **A. LICASTRO**, *Il*



Non mi riprometto, in questo breve contributo, di analizzare tutti gli aspetti meritevoli di attenzione di una pronuncia ponderosa e prismatica, che richiederà tempo per essere compresa e metabolizzata (e probabilmente avrà anche ricadute giurisprudenziali multiformi e al momento imprevedibili); piuttosto, svolgerò qualche considerazione a prima lettura concentrandomi sugli elementi di immediata visibilità.

Innanzitutto, si riassumerà brevemente la soluzione data dalle Sezioni Unite, che per diversi aspetti si fa apprezzare pur non avendo raggiunto, a parere di chi scrive, il risultato migliore - nel senso di più rigoroso - tra quelli possibili (*infra*, § 2).

In secondo luogo, si proverà ad analizzare i contenuti essenziali della pronuncia, che nelle grandi linee sembra possano essere così individuati e riassunti:

- la rilevanza primaria e determinante del principio supremo di laicità dello Stato e di alcuni suoi corollari, alla luce dei quali la Corte reinterpreta *ex novo* il quadro normativo, facendone conseguire effetti importanti anche in termini di qualificazione del simbolo religioso ed esercizio della libertà negativa di coscienza e di religione (*infra*, § 3);

- il percorso logico seguito per muovere dal principio di laicità sostanziale a quello di laicità procedurale e, da qui, al metodo dell'accomodamento ragionevole (*infra*, § 4);

- la riconosciuta insussistenza di una discriminazione nel caso di specie (*infra*, § 5).

Infine, cercherò di tratteggiare a grandi linee le possibili conseguenze di una pronuncia che, al di là della soluzione data al caso di specie (sulla quale peraltro si sono già riscontrate alcune incomprensioni, alimentate anche dal consueto approccio semplicistico e divisivo di alcuni media), è senz'altro capace di produrre effetti riflessi e ricadute ben oltre la materia dei simboli religiosi (*infra*, § 6).

2 - La decisione (in sintesi): una soluzione subottimale

Deve innanzitutto essere precisato che, degli otto motivi di ricorso, quattro sono esaminati e decisi dalla Corte (rimanendo assorbiti o dichiarati

crocifisso e i diritti del lavoratore, cit., p. 40 ss. Cfr. anche L.P. VANONI, *Laicità e libertà di educazione. Il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia e in Europa*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 122 ss.; M. TOSCANO, *Crocifisso nelle aule scolastiche*, cit., p. 887 ss. Sulla decisione di prime cure del Tribunale di Terni (ord. 22 giugno 2009) vedi invece N. FIORITA, *Se Terni non è Valladolid*, in *Forum di Quaderni costituzionali* (www.forumcostituzionale.it), 6 luglio 2009.



inammissibili i rimanenti, sui quali pertanto non occorre soffermarsi) e, di questi, solo uno è accolto: si tratta della censura con la quale il ricorrente denunciava la “violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost. e del principio costituzionale supremo di laicità dello Stato”⁵.

In apparente contraddizione con l'accoglimento di cui sopra, sono invece respinti i motivi coi quali il ricorrente sosteneva che il provvedimento dirigenziale, imponendogli di fare lezione al cospetto di un simbolo religioso (se non “forte”, quantomeno) non passivo, avesse violato la sua libertà negativa di religione e lo avesse pertanto discriminato (se non direttamente, perlomeno nella forma della discriminazione indiretta⁶).

Di conseguenza, il Collegio giudica illegittimo il provvedimento del dirigente scolastico e cassa con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Perugia in relazione alla censura accolta, per la riedizione del giudizio di merito da svolgersi in applicazione dei seguenti principi di diritto (che meritano di essere riportati per intero):

«In base alla Costituzione repubblicana, ispirata al principio di laicità dello Stato e alla salvaguardia della libertà religiosa positiva e negativa, non è consentita, nelle aule delle scuole pubbliche,

⁵ Il ricorrente riteneva infatti che la Corte di merito avesse errato nell'affermare, nel solco della sentenza di Cassazione n. 5924 del 14 marzo 2011 (relativa al così detto caso Tosti, massimata in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 3 del 2012, p. 712 s.), che anche in questa occasione, come nel precedente di dieci anni fa, non fossero ravvisabili diritti soggettivi: in altri termini, addebitava ai giudici d'appello di aver applicato pianamente un precedente inconferente, in quanto relativo a una fattispecie differente da quella in esame (in particolare, nel 2011 si trattava di un magistrato che aveva rifiutato di tenere udienza per il solo fatto che in alcune aule di giustizia fosse esposto il crocifisso, a prescindere dalla circostanza che nell'aula messa a sua disposizione il simbolo fosse stato rimosso). Sul discrimine tra le due fattispecie, in quanto già ampiamente rimarcato dall'ordinanza di rimessione della IV Sezione, cfr. **M. TOSCANO**, *Crocifisso nelle aule scolastiche*, cit., p. 894.

⁶ Vedasi, per gli enunciati normativi, l'art. 2, primo comma, del d. lgs. n. 216 del 9 luglio 2003 (“Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”). In quella sede è stabilito che si abbia discriminazione diretta quando “per religione, [...] una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga”; si ha invece discriminazione indiretta se “una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, [...] in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone”. Con specifico riguardo al fattore religioso vedi per tutti **M. AIMO**, *Le discriminazioni basate sulla religione e sulle convinzioni personali*, in *Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e nazionale*, a cura di M. BARBERA, Giuffrè, Milano, 2007, p. 43 ss.



l'affissione obbligatoria, per determinazione dei pubblici poteri, del simbolo religioso del crocifisso.

L'art. 118 del regio decreto n. 965 del 1924, che comprende il crocifisso tra gli arredi scolastici, deve essere interpretato in conformità alla Costituzione e alla legislazione che dei principi costituzionali costituisce svolgimento e attuazione, nel senso che la comunità scolastica può decidere di esporre il crocifisso in aula con valutazione che sia frutto del rispetto delle convinzioni di tutti i componenti della medesima comunità, ricercando un "ragionevole accomodamento" tra eventuali posizioni difformi.

È illegittima la circolare del dirigente scolastico che, nel richiamare tutti i docenti della classe al dovere di rispettare e tutelare la volontà degli studenti, espressa a maggioranza in una assemblea, di vedere esposto il crocifisso nella loro aula, non ricerchi un ragionevole accomodamento con la posizione manifestata dal docente dissenziente.

L'illegittimità della circolare determina l'invalidità della sanzione disciplinare inflitta al docente dissenziente per avere egli, contravvenendo all'ordine di servizio contenuto nella circolare, rimosso il crocifisso dalla parete dell'aula all'inizio delle sue lezioni, per poi ricollocarlo al suo posto alla fine delle medesime.

Tale circolare, peraltro, non integra una forma di discriminazione a causa della religione nei confronti del docente, e non determina pertanto le conseguenze di natura risarcitoria previste dalla legislazione antidiscriminatoria, perché, recependo la volontà degli studenti in ordine alla presenza del crocifisso, il dirigente scolastico non ha connotato in senso religioso l'esercizio della funzione pubblica di insegnamento, né ha condizionato la libertà di espressione culturale del docente dissenziente».

Ciò premesso quanto al *decisum*, già dai principi di diritto appena richiamati emerge, a parere di chi scrive, una tensione interna che anima l'intera pronuncia e che rende arduo rinvenirvi un'unica, diritta, linea di coerenza.

Se infatti la parte motivazionale della sentenza esordisce con un'individuazione del *thema decidendum* più precisa e puntuale di quanto riscontrabile nell'ordinanza di rimessione⁷, seguita da un'accurata

⁷ Mentre in quella sede si poneva la questione in termini di schietto bilanciamento tra diritti di libertà di pari dignità (uno dei quali, peraltro, di discutibile configurazione: per alcune considerazioni critiche a questo proposito cfr. **M. TOSCANO**, *Crocifisso nelle aule scolastiche*, cit., p. 889 ss.), le Sezioni Unite ragionano della "compatibilità tra l'ordine di esposizione del crocifisso, impartito [...] sulla base di una delibera assunta [...] dall'assemblea di classe degli studenti, e [da una parte] la libertà di insegnamento e di



ricostruzione del “fragile” quadro normativo cui resta “affidata e appesa” l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche (così al § 7) e dei precedenti giurisprudenziali in materia (§§ 9-10)⁸; tuttavia, desta qualche perplessità la scelta, operata dal Collegio, di ritenere vigente e applicabile alla fattispecie il citato art. 118, R.D. 30 aprile 1924, n. 965⁹.

Tutto l’impianto motivazionale delle Sezioni Unite poggia infatti sull’affermazione recisa e inequivocabile per cui

“[l]’esposizione autoritativa del crocifisso nelle aule scolastiche pubbliche *non è compatibile con il principio supremo di laicità dello Stato*. L’obbligo di esporre il crocifisso è espressione di una scelta confessionale. La religione cattolica costituiva un fattore di unità della nazione per il fascismo; ma nella democrazia costituzionale l’identificazione dello Stato con una religione non è più consentita” (§ 11.6, corsivo mio).

Data questa solida (e in tutto condivisibile) premessa¹⁰ che ne sarebbe dovuta discendere la decisione di disapplicare, nel caso di specie, l’atto amministrativo generale (regio decreto)¹¹; conseguentemente, dichiarare illegittimo il provvedimento amministrativo (ordine di servizio del dirigente scolastico) che, una volta privato della copertura normativa fornita dal decreto disapplicato, sarebbe venuto a fondarsi solo su una

coscienza in materia religiosa, intesa quest’ultima anche come libertà negativa, da assicurare ad ogni docente”, dall’altra “il divieto di discriminazione su base religiosa” (§ 1 in motivazione. D’ora in avanti tutti i rinvii saranno da intendersi riferiti alla parte motiva della sentenza, quando non diversamente esplicitato).

Merita di essere precisato in questa sede, perché non si tornerà più sul punto, che la fragile impostazione di cui si è detto poco sopra in parentesi, nonostante sembri riemergere anche in alcuni passaggi della sentenza di Sezioni Unite (vedi per esempio § 6, in principio), viene però chiaramente abbandonata al § 11.6, laddove si afferma che “la libertà religiosa è una posizione giuridica degli individui [...], mentre *non rappresenta esercizio di quella libertà imporre l’affissione del crocifisso alle pareti della scuole pubbliche per effetto di una scelta del potere pubblico*. *L’affissione autoritativa del simbolo non è esplicazione della libertà religiosa positiva e, allo stesso tempo, [...] comprime la libertà religiosa, nella sua valenza negativa*” (corsivo mio).

⁸ Precedenti che la Corte legge anche sulla scorta del contributo della dottrina, cui riconosce espressamente il compito di ricostruire il quadro di sistema ed elaborare “linee di prospettiva coerenti con le attese della comunità interpretante” (§ 8).

⁹ Vedi *supra*, nota 3.

¹⁰ Questa era, del resto, la via suggerita dal pubblico ministero (cfr. § 11.4).

¹¹ Pur restando avvertiti che lo strumento della disapplicazione rischia di incappare in appoggi “scivolosi” quando fondato su contrasti con il principio supremo di laicità: così **F. RIMOLI**, *La Corte, la laicità e il crocifisso, ovvero di un appuntamento rinviato*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2004, p. 4300 ss., sul punto p. 4305.



delibera dell'assemblea degli studenti (abnorme, quantomeno poiché difettante di competenza per materia¹² oltre che radicalmente dissonante rispetto ai principi costituzionali¹³); in ultimo, riconoscere l'esistenza di una discriminazione (quantomeno) indiretta, con tutte le conseguenze del caso.

Come ho anticipato in principio, quello appena tracciato per sommi capi sarebbe stato a mio parere il percorso più rigoroso, fondato su premesse giuridiche solide e conseguente rispetto a quelle.

Ciò non significa tuttavia che esso avrebbe condotto per ciò solo alla soluzione concreta ottimale nella materia *de qua*. A tacere d'altro un approdo simile, risolvendosi nella sostituzione del 'crocifisso di Stato' con la nuda parete, si sarebbe mosso ancora una volta all'interno di quel "rigido schema binario dell'*aut-aut*"¹⁴ che ha - per certi versi, inevitabilmente - ispirato tutte le decisioni assunte sino a oggi in questa materia nelle aule giudiziarie.

Non va infatti dimenticato come già da tempo parte della dottrina immagini soluzioni più articolate per la *querelle* concernente i simboli religiosi a scuola, volgendo lo sguardo a modelli *lato sensu* mediatori che consentano di anticipare e comporre eventuali conflitti, piuttosto che risolverli *ex post* nel contraddittorio giudiziale¹⁵.

¹² Poiché, come è stato efficacemente scritto da N. COLAIANNI, *Il crocifisso di nuovo in Cassazione*, cit., p. 17, "[l]a coscienza, tanto più se religiosa, non può essere messa ai voti, appartiene alla sfera dell'indecidibile". Così, con riferimento a tutti i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, anche N. FIORITA, *Se Terni non è Valladolid*, cit., p. 3.

¹³ Mi riferisco innanzitutto ad alcuni di quelli che in dottrina - con espressione ripresa anche qui dalle Sezioni Unite - sono stati indicati come "corollari" del principio supremo di laicità; in particolare, alla "irrelevanza del dato sociologico [e di quello] numerico" e alla "doverosa tutela delle minoranze": vedi G. CASUSCELLI, «L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale» in materia di vilipendio della religione, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 3 del 2001, p. 1119 ss., spec. p. 1124.

¹⁴ Così N. COLAIANNI, *Il crocifisso di nuovo in Cassazione*, cit., p. 18. Prima ancora, anche S. FERRARI, *I simboli religiosi nello spazio pubblico*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2012, 1, p. 317 ss., specialmente p. 328 s., invitava a superare le strettoie di una "logica binaria basata sull'alternativa tra eliminazione di tutti i simboli religiosi o esposizione del solo simbolo della religione di maggioranza"; in quella sede l'Autore suggeriva altresì di tentare di "garantire la neutralità dello spazio istituzionale attraverso l'inclusione di una pluralità di simboli religiosi e non religiosi".

¹⁵ Cfr. N. COLAIANNI, *Simboli religiosi e processo di mediazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 1 del 2014, e ivi ulteriori riferimenti. Più in generale, sul tema della gestione giuridica dei conflitti culturali e religiosi all'interno di una società non più omogenea, segnalo per tutti M. RICCA, *Dike meticcias. Rotte di diritto interculturale*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008; ID., *Oltre Babele. Codici per una democrazia*



Al contempo, chi conosce il mondo della scuola pubblica sa che in questa materia la conflittualità è molto minore di quanto si potrebbe immaginare leggendo le sentenze e i commenti di dottrina intorno alla nostrana “piccola guerra dei crocifissi”¹⁶. Da una parte le controversie sui simboli religiosi - che solo in questo senso si potrebbero davvero qualificare “passivi” - sono in fin dei conti poche; d’altra parte, in molti casi questa micro-conflittualità, dove localmente presente, è stata arginata da tempo prescindendo dalle grandi questioni - *in primis* quella della legittimità dell’esposizione di simboli religiosi nelle scuole pubbliche - e preoccupandosi piuttosto, in forza di un “principio della ragion più liquida”¹⁷, di individuare caso per caso soluzioni di accomodamento ragionevole che lasciassero tutti (almeno un po’) soddisfatti o quantomeno non lasciassero alcuno (del tutto) inappagato.

A indicazioni di questo tipo hanno volto lo sguardo le Sezioni Unite laddove, forse ritenendo che ogni muro spoglio possa rappresentare anche un’occasione sprecata¹⁸ hanno privilegiato un approccio decisorio inedito, non costretto nella rigida alternativa *win-lose*.

Lo hanno potuto fare, tuttavia, con il limitato armamentario del giudice che, anche qualora concepisca il proprio ruolo in modo estensivo (seppure con «prudenza “mite”»¹⁹), non può (e non dovrebbe aspirare a) sostituirsi al legislatore. Per intraprendere questa nuova via è stato quindi necessario esordire con una forzatura, affermando la possibilità di reinterpretare l’art. 118 del r.d. n. 965 in modo conforme a Costituzione, nel senso di cui si dirà più avanti (§ 3 e ss.).

Si tratta, a parere di chi scrive, di un’operazione ardua e financo azzardata, poiché riconduce alla portata della norma un significato - la possibilità che il crocifisso sia esposto all’esito di un procedimento di

interculturale, Dedalo, Bari, 2008; P. CONSORTI, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, Pisa University Press, Pisa, 2013.

¹⁶ Così F. MARGIOTTA BROGLIO, *Il fenomeno religioso nel sistema giuridico dell’Unione Europea*, in F. MARGIOTTA BROGLIO, C. MIRABELLI, F. ONIDA, *Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al diritto ecclesiastico comparato*, il Mulino, Bologna, 1997, p. 87 ss., spec. p. 229.

¹⁷ N. COLAIANNI, *Il crocifisso di nuovo in Cassazione*, cit., p. 18.

¹⁸ Cfr. M. TOSCANO, *Perché temere il muro bianco? Scuola, libera formazione della coscienza e principio di neutralità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 3 del 2019, p. 234 ss., così a p. 246, dove però si immaginava, come unica alternativa legittima (oltre che preferibile) rispetto al “muro bianco”, una soluzione per certi aspetti (non secondari) diversa da quella fornita dalle Sezioni Unite: sul punto si tornerà al § 6.

¹⁹ Cfr. § 8, in conclusione.



mediazione 'accomodante' - incompatibile sia con il suo tenore letterale²⁰ sia con la sua *ratio*²¹.

Questo vizio di partenza produce ricadute su tutta la logica argomentativa della pronuncia e in qualche misura ne intacca la tenuta generale, nonostante nel complesso le Sezioni Unite si siano mosse in direzione condivisibile, da una parte applicando il principio di laicità *magis ut valeat* e ponendolo a premessa di tutta la propria motivazione, dall'altra riconoscendo che in questa materia è opportuno abbandonare le decisioni 'a somma zero'.

Per questa ragione sembra potersi affermare che la soluzione adottata dal Collegio, seppure per diversi aspetti apprezzabile, sia ancora lontana da quella ottimale, che potrà essere raggiunta a mio parere solo se e quando il legislatore, facendo propria la prospettiva inaugurata nel diritto vivente da questa pronuncia, deciderà d'interrompere il proprio irragionevole silenzio e disciplinare per legge la materia²².

3 - Il ruolo determinante del principio supremo di laicità

Come si è anticipato poco sopra, le Sezioni Unite affermano la possibilità di considerare ancora vigente l'art. 118 del regio decreto del 1924, a condizione che esso sia interpretato in senso conforme alla Costituzione e alla "legislazione che dei principi costituzionali costituisce svolgimento e attuazione"²³.

Per disegnare il quadro costituzionale da utilizzare come perimetro di reinterpretazione della norma, il Collegio decide pertanto di muovere

²⁰ Come si è visto alla nota 3, l'art. 118 stabilisce che "ogni aula [ha] l'immagine del Crocifisso"; tale formulazione, mi pare, non può significare altro se non che ogni aula *deve avere* quel simbolo: un precetto inequivoco e perentorio che non tollera condizioni.

²¹ Che, come peraltro ha attentamente osservato la Corte, deve essere ricondotta al "contesto ordinamentale nel quale la disposizione regolamentare fu emanata, con la religione cattolica come sola religione dello Stato ed elemento costitutivo della compagine statale e con il riconoscimento alla Chiesa e alla religione cattolica di un preciso valore politico, come fattore di unità della nazione" (così al § 11.5).

²² Sulla necessità di un intervento legislativo e sui suoi auspicabili contenuti si tornerà *infra*, § 6.

²³ Merita di essere segnalato come, in quest'ultima, la Corte includa innanzitutto la legge n. 121 del 1985, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 1 del Protocollo addizionale all'Accordo di Villa Madama, laddove Repubblica e Santa Sede dichiarano congiuntamente che "[s]i considera non più in vigore il principio [...] della religione cattolica come sola religione dello Stato".



dal principio di laicità, che impiega al massimo delle sue potenzialità espansive. Non occorre soffermarsi nel dettaglio sulla ricca ricostruzione del principio che la Corte effettua avvalendosi di una giurisprudenza costituzionale chirurgicamente selezionata²⁴; mi limiterò però a segnalare due aspetti che mi sembrano avere, nell'economia complessiva di questa argomentazione, un peso maggiore di altri.

Il primo riguarda il legame tra esibizione del crocifisso e libertà religiosa. A questo proposito le Sezioni Unite rifiutano in modo inequivocabile che l'esposizione autoritativa del crocifisso sulla parete di un'aula di scuola pubblica possa essere letta come legittima (se non doverosa) forma di soddisfazione della libertà religiosa positiva²⁵.

Il secondo concerne invece la qualificazione in senso pluralista della Repubblica; più in particolare, le declinazioni del (doveroso) pluralismo statutale e il nesso tra identificazione e pluralismo. Quanto alle aggettivazioni di quest'ultimo, è importante segnalare come la Corte abbia assegnato rilevanza al pluralismo religioso in quanto "aspetto di un più ampio pluralismo dei valori": non solo religiosi, quindi. Ciò assume ancora maggiore importanza solo che si pensi all'enunciato del principio di laicità che la Corte costituzionale ha adoperato a partire dalla sentenza n. 67 del 2017, laddove lo ha definito come "tutela del pluralismo, a sostegno della massima espansione della libertà di tutti, secondo criteri di imparzialità"²⁶.

Quanto invece al tema dell'identificazione dello Stato, emerge chiaramente da questi passaggi come essa sia considerata dalla Corte come antitesi del pluralismo. In altri termini, uno Stato che si identifichi (o che sembri identificarsi) con una specifica religione - o, si potrebbe aggiungere, con uno specifico quadro valoriale complesso - finisce per incidere "su uno degli aspetti più intimi della coscienza" e rifiuta, così facendo, di perseguire la ricerca di un autentico pluralismo, che

²⁴ Basti rilevare come, al § 11.6, vengano richiamate e citate per estratto le sentenze nn. 117 del 1979, 440 del 1995, 334 del 1996, 329 del 1997.

²⁵ Cfr. *supra*, nota 7. In questo senso vedi invece, in dottrina, **M. CANONICO**, *Il crocifisso nelle aule scolastiche: una questione ancora aperta*, ne *Il diritto ecclesiastico*, 2004, I, p. 259 ss., specialmente p. 284 s.

²⁶ Cfr. anche sent. n. 254 del 2019 e la stessa pronuncia di Sezioni Unite in commento, al § 13.1. Sulla rinenunciazione del principio, ancora poco valorizzata in dottrina, vedi **J. PASQUALI CERIOLI**, *(Non)conclusioni: tre questioni su minoranze e laicità positiva negli attuali anni Venti*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 13 del 2021, p. 181 ss.



presuppone la piena e pari legittimità di tutte le convinzioni (di fede, e non)²⁷.

Queste considerazioni conducono le Sezioni Unite ad affermare, come si è anticipato, che “[l]’esposizione autoritativa del crocifisso nelle aule scolastiche non è compatibile con il principio supremo di laicità dello Stato” e che, in altri termini, “[l]’ostensione obbligatoria nella scuola pubblica, *ex parte principis*, del crocifisso, [...] è quindi incompatibile con la indispensabile distinzione degli ordini dello Stato e delle confessioni”.

4 - Laicità sostanziale, laicità procedurale, accomodamento ragionevole

Questa premessa, che di per sé non si discosta nella *ratio* profonda da altri precedenti della stessa Cassazione²⁸, conduce però alla parte più innovativa della pronuncia, nella quale le Sezioni Unite forniscono l’interpretazione aggiornata e costituzionalmente conforme della disposizione regolamentare in esame. Dopo un breve - poco convincente e forse nemmeno necessario²⁹ - *excursus* sul significato del crocifisso e sui suoi rapporti con i simboli che rappresentano lo Stato³⁰, si afferma infatti

²⁷ Cfr. § 13.1: la premessa dell’approccio paritario e dialogico adottato dalle Sezioni Unite, non predeterminato negli esiti, è infatti che la laicità italiana “si traduce, sul piano delle coscienze individuali, nel riconoscimento a tutti del *pari pregio dei singoli convincimenti etici* nella costruzione e nella salvaguardia di una sfera pubblica nella quale dialogicamente confrontare le varie posizioni presenti nella società pluralista” (corsivo aggiunto).

²⁸ Cfr. innanzitutto Cass. pen., n. 4723 del 1° marzo 2000 (così detto Caso Montagnana), in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 3 del 2000, p. 846 ss., con nota di A. DE OTO, *Presenza del crocifisso o di altre immagini religiose nei seggi elettorali: la difficile affermazione di una «laicità effettiva»*, p. 837 ss.

²⁹ Non mi pare infatti che, espungendo dal corpo della pronuncia i §§ 11.8-11.9, la tenuta complessiva della logica argomentativa ne risenta. Mi sembra anzi che in questa sede sia possibile rintracciare alcuni dei passaggi più fragili della sentenza, sia laddove la Corte sconfinava nelle attribuzioni confessionali nel tentativo di definire i significati originari che il crocifisso ha per il credente; sia dove pretende di affermare che alcuni di questi sono condivisibili, per il loro carattere universale, anche da chi non crede; sia ancora quando, riportando testualmente alcuni passaggi del discorso pronunciato dal Presidente della Repubblica (Ciampi) il 24 giugno 2005 in occasione della visita del Pontefice al Quirinale, sembra adottare una prospettiva sociologica originalista nell’affermare, tra l’altro, che “l’Italia ha profonde radici cristiane”.

³⁰ Sull’ „ordine simbolico” dello Stato vedi, da ultimo, F. COLOMBO, *Laicità e sovranità della Repubblica nel suo ordine simbolico: il caso del crocifisso nelle aule scolastiche*, destinato alla pubblicazione in *I simboli religiosi nella società contemporanea*, a cura di A. NEGRI, G.



che, se l'art. 118 non può più essere letto come implicante l'obbligo di esposizione del crocifisso, tuttavia esso è

“suscettibile di esprimere un significato conforme al nuovo contesto [...] in base a un'interpretazione evolutiva che tramuta l'obbligo di esposizione in una facoltà, affidando alle singole comunità scolastiche la decisione circa la presenza dei simboli religiosi nelle proprie aule”.

In altri termini, l'originaria portata della disposizione viene superata e stravolta, sia perché la presenza del crocifisso non è più automatica ma viene condizionata all'esperimento di un confronto mediato che segue i criteri dell'accomodamento ragionevole, sia perché “c'è ora spazio per una interpretazione estensiva [sarebbe forse meglio dire analogica] in direzione della pluralità di simboli”: illegittimo il crocifisso affisso *ex lege*, legittima - a certe condizioni - la sua esposizione, da solo o accompagnato da altri simboli, come esito di una procedura di accomodamento.

Non interessa in questa sede analizzare lo strumento della (*religious*) *reasonable accommodation* in astratto, con i connotati che ne hanno caratterizzato l'emersione nelle giurisprudenze prima americane, poi europee³¹; meritano piuttosto di essere descritte le concrete modalità attraverso le quali le Sezioni Unite ne immaginano l'applicazione alla fattispecie in esame, così come vale la pena di sottolineare il nesso che intercorre, nel ragionamento della Corte, tra principio di laicità e impiego dell'accomodamento ragionevole nel diritto vivente della libertà di coscienza e di religione.

Sul primo versante, la soluzione proposta dalle Sezioni Unite può essere sommariamente descritta come segue.

Innanzitutto, quanto all'esposizione del crocifisso, cambia la situazione di *default*, che non può più essere quella che ne contempla l'affissione, per i motivi suesposti: in sintesi, si tratterebbe di 'crocifisso di Stato', esposto in forza di un precetto incompatibile col principio supremo di laicità. D'ora in avanti la parete torna - deve tornare - a essere bianca³²

RAGONE, M. TOSCANO, L. P. VANONI, Giappichelli, Torino, 2022.

³¹ Sul tema vedi da ultimo gli articolati riferimenti contenuti nel lavoro di **G. PAVESI**, *Le frontiere europee della religious accommodation. Spunti di comparazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 10 del 2021. In prospettiva comparata, con specifico riguardo al tema dei simboli religiosi, vedi invece **S. TESTA BAPPENHEIM**, *I simboli religiosi nello spazio pubblico. Profili giuridici comparati*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, *passim*.

³² Non mi pare che questo punto possa essere revocato in dubbio, poiché la Corte lo afferma espressamente: “la parete dell'aula nasce bianca, può rimanere tale ma può anche non restare spoglia” (§ 12.1; nello stesso punto è possibile rinvenire altre scelte lessicali



ma, in questo suo essere spoglia, essa è anche potenzialmente idonea a riaccogliere il crocifisso, così come altri simboli, religiosi e non³³; l'esposizione risulta quindi possibile ma sospensivamente condizionata a una decisione in tal senso che scaturisca da un confronto aperto e paritario tra tutti i soggetti interessati (da condursi "con il metodo della ricerca del più ampio consenso": vedi § 12.1, *in extremis*)³⁴.

In relazione a questi ultimi, la Corte menziona in più sedi tanto gli studenti - dai quali, soli, sembra poter provenire la richiesta di rivestire la nudità della parete (cfr. per esempio § 12.1) - quanto i docenti che si trovino a fare lezione nelle aule di volta in volta interessate; sembra però ragionevole e confacente alla *ratio* della pronuncia (e al buon senso) valorizzare in senso estensivo anche gli insistiti riferimenti alla "comunità scolastica" e includere pertanto, nel novero dei soggetti ammessi al 'tavolo di dialogo', tutti coloro che a vario titolo possano vantare situazioni

che paiono convergere nella medesima direzione). Del resto, non sarebbe coerente con la *ratio* della decisione di Cassazione - che regge solo se l'esposizione di simboli religiosi nelle classi consegue a un confronto aperto ed esplicito dei diretti interessati - la soluzione speculare, vale a dire che l'esposizione del crocifisso (dove presente) possa essere mantenuta in quanto derivante da un consenso tacito (seppur condizionato il suo venir meno a una 'rinegoziazione' esplicita in seno alla comunità scolastica). Così ragionando la Corte prende le distanze da quella autorevole dottrina che, pur favorevole a una soluzione concertata caso per caso, immaginava come situazione di *default* quella contemplante l'esposizione del (solo) crocifisso: vedi per esempio **M. CARTABIA**, *Il crocifisso e il calamaio*, in *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, a cura di R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI, Giappichelli, Torino, 2004, p. 63 ss., spec. p. 72.

³³ Nonostante in più sedi la Corte utilizzi la locuzione «simboli religiosi», sono tuttavia numerosi i passaggi in cui il riferimento all'elemento religioso, sia con riguardo ai simboli sia più in generale, si accompagna con quello all'elemento culturale, filosofico, tradizionale e/o etico: vedi per esempio § 13.1, 13.2, 13.3 (laddove si descrive un "contesto aperto alla presenza dei simboli di altre religioni o di altre culture"); ancora più espliciti il § 14.1, che menziona "altre convinzioni ideali o filosofiche", e il § 21.1, con riguardo a "convinzioni esplicitamente a-religiose". La *ratio* di questa condivisibile apertura della Corte si rinviene nel § 13.3, laddove tutti questi fattori sono considerati alla stregua di "proposte culturali" e "opportunità di arricchimento spirituale": in questo modo la soluzione prospettata dalla Cassazione si presenta come adeguata anche per chi non si senta rappresentato da simboli *stricto sensu* religiosi, superando alcune (condivisibili) obiezioni già avanzate in dottrina: cfr. **J. PASQUALI CERIOLI**, *Laicità dello Stato ed esposizione del crocifisso nelle strutture pubbliche*, in *I simboli religiosi tra diritto e culture*, a cura di E. DIENI, A. FERRARI, V. PACILLO, Giuffrè, Milano, 2006, p. 125 ss., sul punto p. 133.

³⁴ Una soluzione di questo tipo è immaginata da **N. COLAIANNI**, *Diritto pubblico delle religioni. Eguaglianza e differenze nello Stato costituzionale*, il Mulino, Bologna, 2012, p. 104.



soggettive collegate con la fruizione del luogo in questione. Penso in primo luogo ai genitori che, pur non accedendo ai locali scolastici se non in casi eccezionali, tuttavia 'vivono l'aula' nel quotidiano per interposta persona e, a tacere d'altro, nel campo dell'istruzione pubblica hanno il diritto di vedere rispettate le proprie convinzioni da parte dello Stato³⁵.

Una volta composto il quadro dei soggetti che intervengono nel confronto, spostandosi sul piano delle modalità di svolgimento della procedura, queste non sono (né potrebbero essere) descritte in modo dettagliato: sono invece definite nelle grandi linee e affidate per gli aspetti più minuti alle decisioni dell'autorità scolastica, in ossequio ai principi di pluralismo, sussidiarietà e autonomia scolastica (che dei primi due è una ricaduta)³⁶. È senz'altro possibile rintracciare, in questi passaggi della sentenza, un approccio squisitamente mediatore, poiché la Corte evita da un lato di assolutizzare i diritti individuali, dall'altro di esitare nella soluzione maggioritaria come *extrema ratio* per il caso in cui la mediazione non dia frutti (distanziandosi, in questo, dalla 'soluzione bavarese'³⁷, della

³⁵ Cfr. art. 2 del Primo Protocollo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ai sensi del quale "[l]o Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche". Sull'articolata giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia sia consentito il rinvio a **M. TOSCANO**, *Il fattore religioso nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Itinerari giurisprudenziali*, ETS, Pisa, 2018, p. 238 ss. (ivi altre indicazioni bibliografiche, anche con particolare riferimento alle sentenze *Lautsi*, in materia di esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche italiane).

³⁶ Sull'opportunità di affidare all'autonomia scolastica la gestione delle tensioni intorno ai simboli religiosi vedi **R. BOTTA**, *L'esposizione del Crocifisso tra "non obbligo" e divieto*, in *Corriere giuridico*, 2005, VIII, p. 1072 ss., spec. p. 1077 s.

³⁷ Cui, come noto, il legislatore ricorse dopo la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della legge che imponeva l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche: sulla pronuncia del 16 maggio 1995 dell'*Erster Senat* del *Bundesverfassungsgericht* vedi **V. PACILLO, J. PASQUALI CERIOLI**, *I simboli religiosi. Profili di diritto ecclesiastico italiano e comparato*, Giappichelli, Torino, 2005, p. 63 ss. Per la traduzione italiana dell'art. 7.3 della legge bavarese sulle istituzioni dell'educazione e della scuola, come conseguente alla novella resa necessaria dall'intervento della Corte, vedi invece **J. LUTHER**, *La croce della democrazia (prime riflessioni su una controversia non risolta)*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1996, 3, p. 681 ss., sul punto p. 685: "[v]iste le impronte della storia e della cultura nella Baviera in ogni aula di classe scolastica viene affissa una croce. In tal modo si esprime la volontà di realizzare i supremi obiettivi di educazione della costituzione sulla base di valori cristiani e occidentali nel rispetto della libertà di fede. Se i titolari del diritto di educazione si oppongono all'affissione della croce per motivi seri e comprensibili inerenti alla fede o a una visione del mondo, il direttore della scuola intraprende un tentativo di conciliazione. Se la conciliazione non riesce egli adotta, dopo



quale taluno ha voluto trovare eco tra le righe della sentenza di Cassazione³⁸): a tutti è richiesto un sacrificio per venire incontro alle richieste ed esigenze altrui, ciò che esclude tanto un potere individuale di veto quanto il rischio che la minoranza resti sopraffatta dalla volontà della maggioranza³⁹.

Così come infiniti possono essere i modi di svolgimento del confronto, alla stessa maniera non esistono limiti per quanto riguarda i suoi possibili esiti. Al di là delle esemplificazioni⁴⁰, pare che dalla ricostruzione della Corte si possa enunciare questa regola essenziale (sulla quale si tornerà a breve, a proposito della sussistenza o meno di una discriminazione nel caso in esame): perché l'esito possa dirsi rispondente al modello è necessario (e sufficiente?) che in esso - nella soluzione quindi, non nel percorso che vi conduce - sia possibile, per ciascuna delle parti che hanno partecipato alla mediazione, "lasciare traccia di sé"⁴¹.

Su versante diverso, in relazione al nesso che intercorre tra principio di laicità e accomodamento, è possibile rilevare come nel

aver informato l'amministrazione scolastica, per il caso singolo una disposizione che rispetta la libertà di fede dell'opponente e opera un bilanciamento equo tra le convinzioni religiose e ideologiche di tutti gli interessati della classe; va rispettata anche la volontà della maggioranza nella misura del possibile". Sulle criticità della così detta soluzione bavarese vedi per tutti le considerazioni di **C. MARTINELLI**, *La questione del crocifisso tra esperienza giurisprudenziale e intervento parlamentare*, in *I simboli religiosi tra diritto e culture*, cit., p. 147 ss., specialmente p. 173 s., che chi scrive condivide *in toto*.

³⁸ Lo iato maggiore che separa il modello delle Sezioni Unite da quello bavarese è che, nel primo dei due, non si ravvisa implicitamente un risultato 'opportuno' o 'consigliabile' da raggiungere, laddove nel secondo questo tipo di valutazione pregiudiziale è evidente e coincide con l'esposizione del crocifisso. In altri termini, nella nuova soluzione 'all'italiana' non occorre immaginare una *exit strategy* che risolva un'eventuale impasse, valutata *ex ante* come inaccettabile, perché in caso di stallo il confronto si chiude con un 'nulla di fatto' e la parete viene mantenuta nella condizione di partenza, vale a dire spoglia.

³⁹ Sulla necessità di individuare caso per caso una soluzione che non scaturisca da una piana (seppur residuale) applicazione della regola maggioritaria e al contempo sia in grado di superare eventuali veti individuali vedi in particolare i §§ 20-21.

⁴⁰ Queste alcune delle soluzioni che, secondo la Corte, avrebbero potuto essere considerate nel caso in esame: affiancare al crocifisso un simbolo o una frase che testimoniassero "l'appartenenza al patrimonio della nostra società anche della cultura laica"; collocare il crocifisso in un'altra posizione; spostare momentaneamente il crocifisso durante le lezioni del docente dissenziente (così il § 22).

⁴¹ Così al § 23.1, ma vedi anche § 19, laddove si ribadisce che "le diverse concezioni in campo [...] devono poter rinvenire una traccia del diritto fondamentale di cui sono espressione *nella regola che discende dal bilanciamento*" (corsivo aggiunto).



percorso delle Sezioni Unite il secondo sia impiegato come metodo che (se non discende da, quantomeno) si coniuga bene con la laicità 'all'italiana', non indifferente ma aperta e inclusiva, dialogante⁴²: dalla laicità sostanziale (che impedisce il 'crocifisso di Stato') alla laicità procedurale (che esige un confronto, su un piano di parità, tra tutte le identità⁴³) e, come ultimo passaggio, da questa all'accomodamento ragionevole, che viene quindi impiegato come strumento inclusivo e dialogico al servizio (non solo della tutela della libertà di coscienza, ma anche) di un principio caratterizzato da quegli stessi attributi.

Nello stabilire questo nesso tra laicità italiana e *religious accommodation* questa sentenza segna senza dubbio un passaggio importante e si candida al ruolo di apripista, poiché non si limita a un generico *endorsement* nei confronti dello strumento in sé, ma va ben oltre, collegandone l'applicazione in via immediata e diretta al principio di laicità nella sua versione 'mite', quasi che la tendenza all'accomodamento possa essere considerata un carattere intrinseco del modello italiano di protezione della libertà religiosa e di coscienza.

Nel tracciare questo solco la Corte dimostra una spiccata sensibilità sia con riferimento alle attuali linee di sviluppo del *law and religion*, sia nei riguardi delle giurisprudenze straniere⁴⁴; tuttavia, questa sentenza potrebbe anche rischiare di diventare un precedente pericoloso, se applicato a fattispecie diverse senza una previa, rigorosa, valutazione di ragionevolezza: nonostante la doverosa attenzione allo strumento dell'*accommodation*, senza dubbio meritevole di essere importato e anche esteso nella sua applicazione⁴⁵, è opportuno essere al contempo avvertiti che esso non può essere inteso come un rimedio universale, idoneo a

⁴² In una parola, laicità pluralista: N. COLAIANNI, *Il crocifisso di nuovo in Cassazione*, cit., p. 4 ss. Cfr. § 19: "[l]'accomodamento ragionevole [...] è frutto ed espressione della laicità come metodo, un metodo in grado di accomunare credenti e non credenti e di far coesistere e dialogare tra loro le diverse fedi e convinzioni attraverso il rifiuto di chiusure dogmatiche contrapposte. Evita sia una decisione basata sulla semplice applicazione della regola di maggioranza sia un potere di veto illimitato concesso al singolo" (corsivo mio).

⁴³ Sulla "laicità come metodo" vedi l'approfondito studio, ricco di riferimenti, di L.P. VANONI, *Laicità e libertà di educazione*, cit., p. 223 ss.

⁴⁴ Cfr. specialmente § 24, a proposito dell'impiego della *religious accommodation* nelle giurisprudenze bavarese e canadese.

⁴⁵ Sulla sopravvalutazione dei rischi collegati a un ampliamento dei campi d'applicazione della *reasonable accommodation* vedi per tutti K. ALIDADI, *Religion, equality and employment in Europe. The case for the reasonable accommodation*, Hart Publishing, Oxford, 2017, p. 234 ss.



disincagliare bilanciamenti complessi che non si può (o non si vuole) regolare altrimenti, magari con strumenti più articolati e/o meno flessibili.

In primo luogo non convince del tutto l'impostazione, adottata anche in questa pronuncia, che consente il ricorso all'accomodamento per la via giurisprudenziale, a prescindere dalla circostanza che un *due of accommodation*, magari in forma implicita⁴⁶, sia previsto o meno dalla legge⁴⁷: esigenze di sistema imporrebbero che sia il legislatore a decidere in quali materie e casi potersi limitare a dettare una disciplina sommaria, consentendo che la soluzione 'mite' da applicare in concreto sia raggiunta per la via dell'accomodamento ragionevole, nel perimetro predefinito per legge.

In secondo luogo, non va dimenticato che lo strumento della *reasonable accommodation* si presta bene a essere utilizzato quando siano in gioco interessi e posizioni giuridiche negoziabili, seppure entro certi limiti e, talvolta, anche in collegamento a diritti fondamentali. Non può invece essere impiegato quando nel bilanciamento rientrano alcuni interessi pubblicistici non disponibili - nemmeno *ex parte Status*, tanto meno a opera dei privati - quale, ad esempio, il principio di laicità in alcuni suoi riflessi (*in primis* neutralità, equidistanza, imparzialità, distinzione degli ordini): i principi-valori che definiscono la forma di Stato e di governo si pongono quale 'coscienza ordinamentale' che, come tutte le coscienze, non tollera eccezioni, nemmeno per venire incontro alla volontà 'concertata' dei portatori d'interessi.

Per concludere su questo punto, sembra senz'altro possibile affermare che talvolta l'accomodamento ragionevole possa essere il metodo (se non ideale, quantomeno) migliore per comporre conflitti legati alle differenze d'identità, religiosa così come culturale; questo può certamente valere con riferimento all'ambiente scolastico, nel quale, più che altrove, le identità si plasmano e si alimentano del confronto reciproco nel loro definirsi. Tuttavia esso non può diventare un metodo di applicazione generale a prescindere da una base legale: in particolare, là dove il sistema richiede l'attribuzione di diritti, questi devono essere innanzitutto riconosciuti dal legislatore nel quadro di una disciplina

⁴⁶ Si pensi, per esempio, alle differenti discipline orientate a garantire il diritto del lavoratore al riposo festivo nel quadro delle legittime esigenze datoriali: vedi un quadro d'insieme in J. PASQUALI CERIOLO, *Il lavoro*, in *Nozioni di diritto ecclesiastico*, a cura di G. CASUSCELLI, Giappichelli, Torino, 2015, 5^a ed., p. 179 ss., sul punto p. 183 ss.

⁴⁷ In questo caso invece, si è visto, l'accomodamento viene introdotto addirittura *contra legem*, forzando il tenore della disposizione ben al di là del suo significato: cfr. *supra*, § 2.



essenziale - sommaria, se si vuole - della materia, senza costringere i potenziali titolari a vederli realizzati solo all'esito di un processo di mediazione⁴⁸.

Percorrere una via diversa, come ha deciso di fare la Cassazione in questo caso, rischia sia di polverizzare e indebolire oltre la misura del costituzionalmente tollerabile la garanzia di alcuni diritti fondamentali, sia di ritardare ulteriormente il doveroso intervento di un legislatore riluttante che - volendo - potrebbe trovare in questo attivismo giurisprudenziale un alibi in più per la propria inerzia.

5 - Discriminazione diretta e indiretta

Come anticipato, un altro nodo che merita di essere esaminato separatamente all'interno della pronuncia è quello che concerne la sussistenza o meno di una discriminazione a danno del docente, sviluppato in alcuni passaggi che, insieme a quelli che affermano la possibilità di reinterpretare l'art. 118 del regio decreto del 1924, compongono la parte meno convincente della sentenza.

Si è visto sopra come, nella scelta di non percorrere la via della disapplicazione, sia possibile ravvisare una 'falsa partenza' che in qualche modo inficia la tenuta dell'intera pronuncia; all'impiego di quella premessa (di per sé fragile) fanno tuttavia seguito una serie di snodi argomentativi del tutto condivisibili, che portano la Corte ad affermare l'illegittimità del crocifisso esposto 'per legge' per contrasto con un principio di laicità che, inteso nel suo risvolto metodologico, consente l'impiego in questo tipo di fattispecie dello strumento della *reasonable accommodation*. Questa 'seconda sezione' della pronuncia si chiude con affermazioni perentorie che mettono a confronto il modello delineato dalla Cassazione con quanto accaduto nel caso in esame: afferma infatti la Corte che

“è evidente che la circolare adottata dal dirigente scolastico [...] non è conforme al modello [...] e non esprime una soluzione di mediazione o di compromesso. Il docente [...] è rimasto estraneo al processo deliberativo [...]. Soprattutto, il dirigente scolastico non ha tenuto

⁴⁸ Resto pertanto dell'idea che anche in questa materia, pur senza abbandonare la strada segnata dalle Sezioni Unite, sia necessaria una cornice legale: sul punto si tornerà oltre (§ 6).



conto della voce del docente dissenziente [...]. Il dirigente scolastico [...] non ha operato alcun giusto contemperamento" (§ 22).

Esaurito il punto, la Corte introduce il tema della discriminazione richiamando la normativa conferente, contenuta, come è noto, negli artt. 2 e 3 del d. lgs. n. 216 del 2003, attuativo della direttiva 2000/78/CE in materia di parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. In particolare, rilevano la definizione di "discriminazione indiretta" fornita dall'art. 2, primo comma, lettera b)⁴⁹ e la clausola di esclusione di cui all'art. 3, sesto comma, per la quale

"[n]on costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari".

Sulla base di questi presupposti, non avrebbe stupito l'accertamento di una discriminazione indiretta a danno del docente; in effetti questa sarebbe stata, a parere di chi scrive, la soluzione corretta (oltre che più conseguente rispetto alle premesse)⁵⁰.

Pare arduo, infatti, sostenere che l'atto del dirigente (peraltro illegittimo anche sotto diverso profilo, a detta della stessa Cassazione), seppure apparentemente neutro, non abbia posto il docente - ideologicamente orientato in senso laico - in una situazione di svantaggio rispetto ad altre persone: nello specifico, sia gli studenti - nemmeno tutti: l'assemblea aveva deliberato a maggioranza - che hanno ottenuto di vedere affisso in classe il simbolo preferito; sia gli altri docenti, che evidentemente non riscontravano un fattore di disturbo nel fare lezione 'all'ombra' del crocifisso.

Al contempo, se ci si rivolge alla clausola d'eccezione di cui all'art. 3, sesto comma, del citato decreto, sembra altrettanto difficile difendere il carattere non discriminatorio dell'atto del dirigente sostenendo l'esistenza di finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari. Manca infatti, come si è visto, la finalità legittima: afferma la stessa Corte,

⁴⁹ Ai sensi del quale si ha discriminazione indiretta quando "una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento *apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone*" (corsivo aggiunto).

⁵⁰ In questo senso vedi anche **A. LICASTRO**, *Il crocifisso e i diritti del lavoratore*, cit., p. 56 ss.; **N. COLAIANNI**, *Il crocifisso di nuovo in Cassazione*, cit., p. 18 ss.



in più sedi⁵¹, che l'esposizione del crocifisso non può essere considerata una forma di tutela della libertà di religione a meno che non consegua a un accomodamento, che tuttavia in questo caso non c'è stato. Né, anche a volere ammettere l'esistenza di una finalità legittima, può dirsi che questa sia stata perseguita in conformità all'art. 3, a meno che non si voglia sostenere che costituisce "mezzo appropriato e necessario" un atto amministrativo illegittimo (in quanto adottato con procedura viziata), che recepisce acriticamente una delibera assunta a maggioranza⁵² da un'assemblea che non ne aveva il potere⁵³, la quale a sua volta trova copertura normativa in una disposizione che, per come è stata sempre applicata, contrasta in modo radicale con un principio supremo dell'ordinamento.

I margini per negare l'esistenza di una discriminazione, insomma, erano molto stretti; tuttavia la Corte ritiene di percorrere questa strada, al prezzo - mi pare - di un cortocircuito logico e temporale.

In sintesi, il Collegio giunge a negare l'esistenza di una discriminazione muovendo dalla considerazione del crocifisso quale simbolo "passivo" in quanto affisso (non dallo Stato *sua sponte*, bensì) a seguito da una richiesta degli alunni: in questo modo verrebbe a cadere quel legame tra esposizione del simbolo religioso e insegnamento che, solo, avrebbe potuto consentire l'accertamento di una discriminazione. Al di là della fragilità della categoria in sé, che non occorre approfondire in questa sede⁵⁴, è il caso di rilevare come, per arrivare a questa

⁵¹ Vedi *supra*, § 3.

⁵² Quando, di converso, è la stessa Cassazione a ribadire, sulla scorta della consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, che "[l]a regola di maggioranza senza correttivi non può utilizzarsi nel campo dei diritti fondamentali" (§ 20).

⁵³ Sull'incompetenza dell'assemblea di classe in materia di organizzazione dei locali vedi **A. LICASTRO**, *Il crocifisso e i diritti del lavoratore*, cit., p. 64 s.

⁵⁴ Sia consentito rinviare sul punto, per tutti, a **G. D'ANGELO**, *I simboli c.d. passivi nello spazio pubblico tra tutela delle libertà (di coscienza, di espressione, religiosa) e principi di non identificazione e separazione degli ordini: spunti di comparazione (ed in una prospettiva de iure) dalla più recente giurisprudenza statunitense*, in *La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa nelle società multiculturali*, a cura di N. FIORITA, D. LOPRIENO, Firenze University Press, Firenze, 2009, p. 151 ss.; **M. TOSCANO**, *La sentenza Lautsi e altri c. Italia della Corte europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., ottobre 2011, p. 33 ss.; **L. P. VANONI**, *Laicità e libertà di educazione*, cit., p. 193 ss. (ivi ulteriori riferimenti). A margine della vicenda in esame, scrive **N. COLAIANNI**, *Il crocifisso di nuovo in Cassazione*, cit., p. 14, che "per le sue capacità comunemente riconosciute e utilizzate di stimolare la sensibilità al di sotto della soglia della percezione e della coscienza, ogni simbolo è attivo e, nel caso, può essere percepito come un elemento integrativo dell'insegnamento e condizionante la libertà dell'insegnante".



affermazione, la Corte sia costretta a smentire sé stessa, affermando - solo qui, solo a questo fine - che “[l]’esposizione del simbolo religioso [... è] un atto di professione di fede religiosa”⁵⁵. Non più crocifisso di Stato, quindi, ma esercizio di libertà che, come tale, non è in grado di qualificare, autorandolo, l’insegnamento del docente (che per questo motivo non può dirsi discriminato).

Pare arduo, tuttavia, distinguere ai nostri fini il crocifisso ‘di Stato’ da quello esposto in questi termini: il primo, certamente, è esibito a prescindere da una richiesta in tal senso e, per ciò solo, identifica lo Stato (innescando un palese contrasto col principio di laicità). Ma non contrasta con lo stesso principio il crocifisso esposto, ricorrendo al potere d’imperio dello Stato, dietro richiesta (abnorme) di una maggioranza religiosa ‘tiranna’?

In alcuni passaggi della sentenza è la stessa Cassazione a rispondere in senso affermativo, laddove indica la via - l’unica via - percorribile affinché sulle pareti delle aule di scuola possano essere affissi simboli religiosi. In questa sede, all’opposto, il Collegio esclude che col crocifisso esposto *on demand* il datore di lavoro pubblico abbia aderito ai valori della religione cattolica e abbia pertanto “connotato in senso religioso l’esercizio della funzione pubblica di insegnamento” (§ 28.1)⁵⁶. Anche a questo proposito, ci si potrebbe chiedere: non costituisce di per sé adesione implicita l’esposizione di un simbolo religioso da parte di un datore che, portatore di interessi suoi propri e obbligato a una ragionevole ponderazione di tutti gli interessi in gioco, si schieri invece apertamente a favore di una sola delle parti?

In sintesi, a tratti si ha l’impressione che le argomentazioni svolte dalla Corte a proposito della (non) sussistenza di una discriminazione abbiano subito uno slittamento temporale e che, pienamente condivisibili se contestualizzate in un tempo futuro - quando l’accomodamento proposto dalle Sezioni Unite sarà diventato il regime ordinario di gestione di casi come questo - mostrino invece una certa fragilità se applicate alla fattispecie giudicanda.

⁵⁵ Vedi § 14.4, ma anche § 28.3, dove si afferma che “la mera percezione visiva del crocifisso è il risultato dell’esercizio di un diritto fondamentale da parte degli alunni”.

⁵⁶ Il cortocircuito argomentativo emerge chiaramente, mi pare, laddove (§ 28.4) si esclude che, per il solo fatto che la richiesta originaria sia scaturita dagli studenti, vi sia stata una “imposizione del potere del potere pubblico” (che invece mi pare difficile negare, seppure avente a oggetto un simbolo indicato da terzi e non scelto in modo autonomo dalla pubblica amministrazione).



Così, ammettendo la spendibilità della categoria dei simboli passivi, in futuro si potrà senz'altro riconoscere che il crocifisso (o qualunque altro simbolo) 'accomodato' abbia carattere passivo e non sia quindi in grado di connotare l'insegnamento⁵⁷; allo stesso modo, si potrà riconoscere l'esistenza di finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari, a condizione che la *religious accommodation* sia realizzata nel modo indicato dalla Corte. In futuro, cioè, il crocifisso e più in generale i simboli religiosi (e non) esposti nelle aule delle scuole pubbliche non saranno più - a condizione che sia rispettato il modello proposto dalla Cassazione - simboli d'identificazione dello Stato in un luogo istituzionale, bensì segni descrittivi-ricognitivi delle identità che compongono lo Stato-comunità, esposti in uno spazio pubblico condiviso (§ 13.2).

6 - Conclusioni

Come anticipato in apertura, non sembra quindi possibile tracciare un bilancio di questa pronuncia se non in chiaroscuro, poiché ad alcuni aspetti poco convincenti si accompagna un'innovativa riconsiderazione della questione concernente l'esposizione di simboli religiosi a scuola, da tempo auspicata da parte della dottrina.

Senza ribadire i punti di dubbio che sono già stati sufficientemente messi a fuoco, pare invece opportuno confermare che, anche a parere di chi scrive, questa materia può certamente essere terreno di applicazione - di sperimentazione, se si vuole⁵⁸ - di forme di prevenzione e composizione delle differenze che mirano a evitare il conflitto puntando al confronto e al dialogo: questo peraltro è ciò che già da tempo accade in molte scuole italiane, a dispetto della comprensibile circostanza che a fare notizia siano, più che il dialogo moderato, gli accesi contenziosi intorno ai simboli (casi Lautsi, Adel Smith, Tosti, Montagnana e via dicendo). Se, da un lato, resto convinto che l'unica soluzione obbligata possa essere - se si sceglie la via dell'imposizione uniformante - il muro bianco, al contempo riconosco che in alcuni casi un confronto aperto tra identità in divenire possa insegnare più di una parete spoglia (e, a maggior ragione, più di una parete sulla quale sia esposto solo il simbolo della religione maggioritaria).

⁵⁷ Vedi § 34: "nel contesto dell'attività che si svolge nella scuola, la presenza del crocifisso, allorché derivi da una richiesta degli studenti [...], non intacca, per il suo carattere passivo, né le convinzioni personali del docente né la sua libertà di insegnamento"; cfr. anche § 28.3.

⁵⁸ Così L.P. VANONI, *Laicità e libertà di educazione*, cit., p. 277.



La soluzione fornita dalle Sezioni Unite pare quindi, tutto considerato, una soluzione valida, seppure raggiunta al prezzo di (non piccole) concessioni sul terreno del rigore giuridico.

Tuttavia non è, e non può essere, la soluzione ottimale.

Non lo è perché, seppur reindirizzando la materia in una prospettiva ragionevole, lascia alcune questioni irrisolte. Innanzitutto, se con l'approdo uniformante del muro bianco si sarebbe ottenuta quantomeno un'omogenea protezione, su tutto il territorio nazionale, dei medesimi interessi, con la scelta della mediazione accomodante sorgono problemi inediti; a tacere d'altro: a chi compete il ruolo di mediazione?⁵⁹ Con quali modalità si svolge il procedimento e quali poteri ha il mediatore? Come gestire le situazioni in cui, magari per fattori di condizionamento ambientale o interpersonale, alcune delle parti in causa possano contare su un potere negoziale sensibilmente superiore a quello altrui?

Al contempo, la ricetta fornita dalle Sezioni Unite non può essere quella ottimale perché, come in tutti i casi in cui gli ostinati silenzi del legislatore conducono il giudice a intervenire oltrepassando la sfumata linea di confine che separa l'interpretazione del diritto dalla sua creazione, anche in questa occasione la via segnata dalla giurisprudenza non può essere una via piana. Resto quindi convinto che in questa materia, nonostante la sentenza 'accomodante' della Cassazione, sia ancora necessario un intervento del legislatore⁶⁰, oggi se vogliamo reso più agevole poiché si muoverebbe su un terreno in qualche modo già 'arato' dalla Suprema Corte⁶¹.

Questa legge dovrebbe, allineandosi a quanto già previsto dal testo unico sull'istruzione, quantomeno: individuare le posizioni giuridiche

⁵⁹ Sull'incompetenza dei dirigenti scolastici in materia cfr. **C. MARTINELLI**, *La questione del crocifisso*, cit., p. 174.

⁶⁰ Cfr. in questo senso anche **N. COLAIANNI**, *Il crocifisso di nuovo in Cassazione*, cit., p. 15. Esclude che, "per quanto prezioso, [il] pluralismo spontaneo" che caratterizza molte comunità scolastiche in Italia possa prescindere da una legge regolatrice della materia, anche **C. PINELLI**, *Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche e libertà di religione*, in *Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa* (www.europeanrights.eu), 10 maggio 2011.

⁶¹ Ciò vale, a maggior ragione, se si considera la via della produzione legislativa come strada maestra per "attuare una laicità autenticamente democratica" (anche, se si vuole, nel portato di metodo dal quale si dipana l'intero percorso motivazionale della sentenza in esame): cfr. **S. DOMIANELLO**, *La rappresentazione dei valori nei simboli: un'illusione che alimenta ipocrisia e fanatismo*, in *Simboli e comportamenti religiosi nella società globale*, a cura di M. PARISI, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, p. 17 ss., sul punto p. 39.



rilevanti, qualificarle e indicarne i titolari; imporre un *due of accommodation* in senso stretto, comprensivo quindi dei caratteri - *in primis*, il correttivo dell'*undue hardship* - che hanno accompagnato l'emersione dello strumento negli ordinamenti dai quali è importato; definire il perimetro all'interno del quale può muoversi l'esito del processo di mediazione (che può avere esiti infiniti, ma non qualunque esito).

Nulla, peraltro, conduce a ritenere probabile l'intervento in questa materia di un legislatore che all'opposto, qui come altrove, sembra sempre più ostinato nell'abdicare al proprio ruolo, anche quando messo alle strette (penso alle recenti ordinanze 'a incostituzionalità differita' della Corte costituzionale). Quasi certamente, quindi, per lungo tempo il riferimento primario in materia di simboli religiosi a scuola resterà questa sentenza della Cassazione, con le sue inevitabili ricadute nelle giurisprudenze di merito.

Al di là della materia e del contesto specifici, peraltro, è altrettanto probabile che questa pronuncia resti un caposaldo anche dal punto di vista dell'impiego dell'accomodamento ragionevole in materia di diritto e religione. Come si è visto sopra, la Corte dimostra ottima padronanza dello strumento; lo impiega però in maniera (quantomeno) originale e all'interno di una cornice normativa che è la Corte stessa a individuare e forzare, ben al di là delle sue potenzialità d'interpretazione analogica.

È opportuno quindi vigilare affinché un simile precedente venga 'maneggiato con cautela', onde evitare che prenda piede l'idea (suggestiva, ma infondata e pericolosa) che l'accomodamento può diventare uno strumento d'applicazione generale (o quasi), a partire proprio da quelle materie e quei casi - non sono pochi - in cui da tempo la garanzia della libertà di coscienza e di religione è costretta a realizzarsi nelle aule di tribunale anziché in quelle parlamentari.